

Comune di Gravina in Puglia
provincia di Bari



Regolamento
del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione n. 67 del 7.11.2003

TITOLO I
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è la diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità di Gravina in Puglia.
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.

Art. 2

Regolamento del consiglio

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale e nel Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs.267/2000 (di seguito T.U.).
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al presidente del consiglio comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento, quando se ne ravvisi la necessità, è sempre attribuita al consiglio comunale, a cui viene sottoposta dal presidente, previo parere del segretario generale.

Art. 3

Composizione ed elezione

1. Le norme relative alla composizione del consiglio comunale, nonché alle modalità di elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, alla decadenza dei suoi componenti sono stabilite dal T.U. e dallo statuto.

Art. 4

Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo dell'attività comunale. Le sue competenze sono determinate dal T.U. e dallo statuto.

Art. 5

Durata in carica del consiglio

1. La durata in carica del consiglio comunale è determinata dalla legge.
2. La legge stabilisce i motivi, le procedure ed i termini per la sospensione, lo scioglimento ed il rinnovo del consiglio.
3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Gli atti urgenti ed improrogabili sono sottoposti al consiglio dal presidente. Il consiglio si pronuncia con votazione palese, prima di deliberarne l'approvazione, sulla sussistenza delle condizioni di urgenza ed improrogabilità.

Art. 6

Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale.
2. La parte principale della sala consiliare è riservata ai componenti del consiglio ed al personale addetto all'assistenza dell'organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico. Agli organi di informazione è riservato uno spazio idoneo a consentire il miglior esercizio della loro attività.
3. Il presidente può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo o sociale che facciano ritenere opportuna la riunione del consiglio in sede diversa dalla propria.
4. Nei giorni nei quali sono convocate le adunanze, all'esterno della sede municipale devono essere esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Puglia. Il gonfalone del Comune è sistemato nella sala consiliare di fronte al pubblico.

CAPO II
PRESIDENZA

Art. 7

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza del consiglio comunale è composto dal presidente e da due vice presidenti.
2. L'Ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio comunale che consulta i componenti ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 8

Elezione del presidente e dei vice presidenti

Revoca degli stessi

1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Nella stessa seduta, con altra votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Comunale elegge tra i suoi componenti due vice presidenti, dei quali uno è espressione della minoranza. Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti; colui il quale ottiene più voti è vice presidente vicario. In caso di parità di voti, è vice presidente il più anziano di età.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente vicario. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente vicario, le funzioni sono svolte dall'altro vicepresidente. In caso di contemporanea assenza di tutti i componenti dell'ufficio di presidenza, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano, così come individuato dall'art.41 dello Statuto.
4. Con le modalità indicate dallo Statuto, può procedersi alla revoca del presidente e dei vice presidenti.

Art. 9

Compiti del Presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca, ne dirige i lavori e le attività.
2. In particolare, il presidente:
 - a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;

- b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo, ivi comprese le brevi sospensioni dei lavori su richiesta dei consiglieri oppure, verificatane l'opportunità, per decisione propria;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
 - d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;
 - e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
 - g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;
 - h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del consiglio e dei suoi componenti.
4. Il presidente del consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un apposito servizio o articolazione corrispondente previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Comune.

CAPO III

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FUNZIONALE E FINANZIARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo quanto disposto dalle norme del presente capo.

Art. 11

Servizio di supporto al Consiglio

1. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, viene istituita, nell'ambito del nuovo ordinamento degli uffici, la struttura organizzativa denominata "Servizio Presidenza del Consiglio Comunale", cui è preposto un funzionario responsabile nominato dal Sindaco. Il servizio svolge i seguenti compiti:
 - a) supporto alla Presidenza del Consiglio, alla conferenza dei capi gruppo;
 - b) supporto alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
 - c) coordinamento dei rapporti con le Commissioni consiliari e coi gruppi consiliari;
 - d) supporto all'elaborazione di proposte organizzative e di sviluppo dei sistemi informatici in relazione all'attività del Consiglio Comunale, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

Art. 12

Risorse umane

1. Al "Servizio Presidenza del Consiglio Comunale" è assegnato, nell'ambito del nuovo ordinamento degli uffici, idonea dotazione organica per lo svolgimento dei compiti e delle attività elencate nell'articolo precedente.

Art. 13

Risorse strumentali

1. All'Ufficio di Presidenza e alle commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Ai gruppi consiliari viene assicurata la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei gruppi stessi.

Art.14

Risorse finanziarie

1. Il Presidente del Consiglio Comunale con decisione assunta in sede di riunione congiunta dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, provvede a richiedere alla Giunta, mediante relazione dettagliata, l'iscrizione nella proposta di bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

Art. 15

Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale

1. La gestione dei fondi per il funzionamento degli organismi consiliari previsti nel bilancio di previsione è affidata al Dirigente del servizio "Presidenza del Consiglio Comunale".
2. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari sono le seguenti:
 - gettone di presenza e indennità di funzione per i consiglieri;
 - rimborsi spese di viaggio per missioni, debitamente autorizzate;
 - spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
 - spese di aggiornamento (giornali, libri e riviste) che rivestano interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche e per arredi;
 - spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, manifestazioni, ricerche e studi su problematiche riguardanti il contesto socio-economico del Comune e del suo territorio;
 - ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali del Consiglio.
3. L'impegno per le spese di cui al comma 2 è disposto con determinazione del dirigente competente; le liquidazioni sono disposte con atto del funzionario responsabile del servizio.
4. In relazione, alla gestione delle suddette spese, il Presidente del Consiglio può adottare atti di indirizzo nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Art. 16

*Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento
degli organismi consiliari*

1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'articolo precedente seguono le regole dell'ordinamento di contabilità degli enti locali, così come riportate nel T.U. nonché le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.
2. La Presidenza del Consiglio rende pubblico almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari. I dati sono contenuti in apposita relazione contenente informazioni circa tutte le attività istituzionali svolte.

Art. 17

Gettone di presenza

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti e nella misura fissata dal Decreto del Ministro dell'Interno nr.118/2000, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni consiliari sia esse permanenti, sia speciali o d'inchiesta. Tale gettone, sulla base di apposita certificazione a firma del Segretario Generale per la partecipazione a sedute consiliari e del funzionario segretario di commissione consiliare, è liquidato dal funzionario responsabile del Servizio Presidenza del Consiglio Comunale con cadenza mensile. In ogni caso l'ammontare dei gettoni non può superare mensilmente l'importo pari ad 1/3 dell'indennità di carica del Sindaco.

Art. 18

Indennità di funzione

1. A richiesta di ciascun consigliere, il gettone di presenza è commutato in indennità di funzione. L'ammontare di tale indennità è stabilita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti imposti dalla legge.
2. L'indennità come sopra stabilita è ridotta di 1/20 per ogni assenza non giustificata alle sedute del Consiglio e delle commissioni.
3. L'indennità di funzione è corrisposta con cadenza mensile, contestualmente ai pagamenti delle indennità a favore del Sindaco e degli assessori.

Art. 19

Trattamento di missione dei consiglieri

1. In esecuzione dell'art.84 – u.c. – T.U., il consigliere comunale che si rechi, in ragione del mandato, in missione in località diversa dal Comune di Gravina in P. che disti almeno 10 Km. deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio.
2. Al Consigliere, su istanza debitamente documentata, sono rimborsate le spese di viaggio così come qui di seguito indicate:
 - a) Spese di viaggio – Sono rimborsabili: le spese di viaggio in treno – biglietto di 1^a Classe oltre alle spese di prenotazione: cuccetta o vagone letto;
le spese di viaggio in aereo e in classe turistica;
le spese con l'autovettura di proprietà commisurate ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni Chilometro percorso, le spese di Taxi, posteggio e quelle autostradali.
Non è dovuto alcun rimborso in caso di uso di automezzo di proprietà dell'ente.
 - b) Spese di alloggio - Sono rimborsabili le spese di pernottamento in albergo fino alla categoria 4 stelle o similare.
 - c) Spese di vitto - Sono rimborsabili le spese fino a € 150,00 per pasti per ogni giorno di missione.

3. Ai consiglieri non è dovuta l'indennità di missione.
4. Il trattamento di missione di cui ai commi precedenti è esteso al Sindaco e agli assessori comunali; questi ultimi sono autorizzati all'effettuazione di missioni dal Sindaco.

CAPO IV
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 20

Composizione gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono, di norma, in gruppi consiliari. L'adesione ad un determinato gruppo è, in ogni caso, riservata alla libera scelta di ciascun consigliere ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di due componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.
4. I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.
5. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al presidente, entro 10 giorni dalla seduta d'insediamento, i nominativi dei componenti.
6. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al presidente, indicando se intendono dar vita ad un nuovo gruppo o confluire in un gruppo misto.

Art. 21

Capigruppo

1. I gruppi consiliari indicano, contestualmente alla comunicazione al presidente della composizione, il capogruppo e il vice capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano, secondo quanto indicato dall'art.41 dello Statuto.
2. La presidenza e la vice presidenza del gruppo misto rispettano il principio della rotazione semestrale.

Art. 22

Prerogative dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di statuto e del presente regolamento, sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche ad uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni. La dotazione dei mezzi è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune e della consistenza numerica di ciascuno di essi.

2. Ai gruppi consiliari è garantito il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri e, in particolare, dei diritti di iniziativa in materia di indirizzo e controllo.
3. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni del Consiglio, le deliberazioni della Giunta Comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo previsto dall'art.37 - comma 6 – dello statuto, le ordinanze e i decreti sindacali, le determinazioni dirigenziali. Tali atti saranno comunicati in elenco e messi a disposizione attraverso mezzi informatici non appena sarà realizzata la rete telematica interna e a richiesta su supporti cartacei.
4. I gruppi consiliari possono emettere comunicati stampa informativi della propria attività anche attraverso l'ufficio stampa del Comune. Il periodico comunale, sulla base di accordi raggiunti in sede di conferenza dei capigruppo, ospita interventi dei diversi gruppi consiliari.

Art. 23

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal presidente del consiglio, dai due vice presidenti e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Il capogruppo assente o impedito può essere sostituito dal vice capogruppo o, in mancanza di questi, dal consigliere anziano. Ai lavori della conferenza partecipa il sindaco o assessore da lui delegato.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio Comunale. Può riunirsi preliminarmente alle adunanze nel corso delle medesime, ove il presidente ne ravvisa la necessità. E', inoltre, convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. La riunione è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei componenti il consiglio comunale.
4. Le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
5. Delle riunioni della conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del servizio presidenza del consiglio.
6. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario e allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Svolge le ulteriori funzioni di volta in volta attribuite dal consiglio comunale. Le proposte ed i pareri espressi dalla conferenza sono riferiti al consiglio dal presidente.
7. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

CAPO V
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 24

Le Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti, costituite al suo interno all'inizio di ogni mandato amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta del consiglio.
2. Sono istituite commissioni consiliari competenti nelle materie individuate da apposita deliberazione consiliare in numero non superiore a quello degli assessori, così come previsto dallo Statuto.

Art. 25

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da 5 consiglieri comunali - almeno 3 espressione della maggioranza ed i restanti espressione della minoranza - nominati dal consiglio comunale. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione consiliare.
2. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il consiglio procede alla surroga nella prima seduta utile su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.
3. Le commissioni hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni - per riferire sugli argomenti all'ordine del giorno - del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori di società, di cui il Comune è parte, di istituzioni, laddove costituite.
4. Il presidente del consiglio, gli altri consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori di riferimento, hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Art. 26

Presidenza delle commissioni

1. A seguito di intese generali, ciascuna commissione – nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio – procede con votazione palese all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Questi esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è

recapitato ai componenti della commissione, presso il loro domicilio, almeno due giorni prima della riunione. E' consentito, tuttavia, prevedere sedute di aggiornamento dei lavori con avviso di convocazione agli assenti. E', altresì, consentita nei casi di comprovata urgenza, la convocazione ad horas mediante chiamate telefoniche.

4. Il presidente è tenuto a riunire la commissione su richiesta scritta di almeno due componenti e ad inserire all'O.d.G. gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro 10 giorni dalla richiesta.
5. Per l'esame di questioni che interessano due commissioni, queste sono convocate congiuntamente, previa intesa dei rispettivi presidenti.

Art. 27

Funzionamento

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni della commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 28

Funzioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale. Svolgono funzioni di supporto rispetto all'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.
2. Le commissioni provvedono, nell'ambito delle materie di propria competenza, allo studio e all'esame preliminare degli atti di spettanza consiliare. Gli atti, corredati della necessaria documentazione, sono trasmessi, dai dirigenti, alle commissioni competenti prima della loro iscrizione all'ordine del giorno del consiglio. Le commissioni hanno diritto di ottenere dalla giunta, dagli uffici, dalle società e dalle istituzioni laddove costituite, informazioni, documenti e copie di atti idonei allo svolgimento di tali funzioni. Hanno il diritto di procedere, quando lo ritengono opportuno, ad audizioni e consultazioni dei soggetti degli uffici e degli enti prima citati.
3. Le commissioni esprimono il parere entro 10 giorni dalla data di trasmissione della proposta; qualora venga richiesto il parere in termini d'urgenza esso è reso entro 3 giorni.
4. Le commissioni, quando l'argomento presenta caratteri di complessità tecnico-giuridica, possono chiedere la prorogazione dei termini o il rinnovo degli stessi.
5. In caso di inottemperanza, decorsi i termini, eventualmente prorogati o rinnovati, la proposta può essere deliberata dal consiglio comunale che prescinde dal parere.
6. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quali le richieste al presidente di iscrizione all'ordine del giorno di relazioni, mozioni, proposte di deliberazioni.

Art. 29

Segreteria

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni permanenti sono stabilmente affidate ad un componente della Commissione oppure, su richiesta del Presidente della Commissione, sono affidate ad un dipendente comunale individuato e nominato dal Segretario Generale, previa intesa con il Presidente del consiglio comunale e il Presidente della commissione.
2. Il segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.
3. Il segretario redige processo verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del dibattito, le dichiarazioni di voto dei commissari, le decisioni della commissione. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene approvato nel corso della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa al presidente del consiglio comunale e depositata a corredo dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

Art. 30

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni speciali per elaborare testi normativi o per aggiornare gli stessi, per studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale. In tali commissioni può essere prevista la presenza, con compiti di supporto scientifico, di dirigenti o funzionari comunali e di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità.
2. Il consiglio comunale stabilisce, con la deliberazione che istituisce la commissione, la composizione della stessa, chi deve presiederla, le norme di funzionamento, il termine entro il quale deve concludersi l'operato della commissione stessa.

Art. 31

Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire commissioni d'inchiesta su eventi, fatti o materie specifiche, anche sulla base delle segnalazioni del Collegio dei revisori dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione d'inchiesta definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari; essa è presieduta e coordinata da un consigliere designato e appartenente alla minoranza consiliare.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente coordinatore, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può ascoltare il sindaco, consiglieri e assessori, revisori dei conti,

dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, rappresentanti del Comune in enti e organismi esterni. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione e i soggetti ascoltati sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Segretario Generale, su proposta del presidente della commissione.
6. Nella relazione al consiglio comunale, la commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti a fatti non connessi con l'ambito dell'inchiesta.
7. Il consiglio comunale, approvata la relazione della commissione, adotta i provvedimenti di propria competenza o esprime al sindaco i propri orientamenti in merito agli atti da adottarsi dal Capo dell'amministrazione o dalla Giunta o dai dirigenti.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti vengono dal presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
AMPIEZZA DEL MANDATO

Art. 32

Posizione giuridica

1. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dal T.U. Esso determina le modalità di elezione, il numero dei consiglieri assegnati al Comune, la loro durata in carica.

Art. 33

Libertà di mandato

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità, ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà di espressione, di voto e di iniziativa.

Art. 34

Entrata in carica

1. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
2. La convalida degli eletti è effettuata dal consiglio nel corso della sua prima adunanza.
3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, il consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza successiva all'avvenuta cessazione, da tenere entro 10 giorni, convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità.

Art. 35

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, debbono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune.
2. La presentazione delle dimissioni al protocollo è effettuata personalmente dal consigliere; il personale dell'ufficio provvede alla identificazione del presentante. In presenza di impedimenti che precludano la materiale consegna da parte del consigliere è ammessa la presentazione a mezzo di interposta persona, appositamente individuata e delegata al compimento delle operazioni di consegna. L'atto o gli atti disgiunti del consigliere devono essere autenticati.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e "sono immediatamente efficaci".
4. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre dieci giorni dalla loro presentazione. Nel corso della stessa seduta il consiglio procede alla surrogazione del dimissionario.

Art. 36

Decadenza, rimozione

1. Le cause di decadenza e rimozione del consigliere comunale dalla carica sono regolate dal T.U.
2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7.8.1990 nr.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti dal ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.
3. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 37

Sospensione dalle funzioni

1. Nelle ipotesi di sospensione, il consigliere non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni e organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 38

Incompatibilità con la carica di consigliere

1. Il regime delle situazioni di incompatibilità del consigliere comunale è disciplinato dal T.U. e dallo Statuto.

Art. 39

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio sono tenuti a rendere pubbliche:
 - a) le spese sostenute per la campagna elettorale e le eventuali obbligazioni assunte, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi messi a disposizione della formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
 - b) la propria situazione patrimoniale al momento della elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso la segreteria di dichiarazioni periodiche circa di diritti reali su beni immobili, su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione in società.
2. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale di cui alla lettera b) è esteso ai componenti della giunta ed alle persone nominate o designate in enti, aziende, associazioni o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune.
3. I documenti di cui alla lettera a) sono presentati alla segreteria del Comune entro 30 giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
4. I documenti di cui alla lettera b) sono presentati alla segreteria del Comune entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF.
5. Le dichiarazioni relative ai commi precedenti sono istruite e rese note a cura della presidenza del consiglio. Il presidente del consiglio provvede a diffidare gli inadempienti e ad informare il consiglio circa l'osservanza del presente articolo.

CAPO II
PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 40

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del consiglio;
 - b) presentare proposte di deliberazione;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) presentare la mozione di sfiducia;
 - e) sottoporre all'esame dell'organo di controllo le deliberazioni di competenza della giunta;
 - f) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.
3. Ai Consiglieri può essere delegato dal Sindaco lo studio di argomenti particolari nonché la predisposizione di proposte da sottoporre all'esame e alla approvazione degli organi competenti. Il Consigliere si avvale della collaborazione dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e degli operatori comunali.

Art. 41

Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno sei consiglieri, il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti allorchè essi vertano su materia di competenza consiliare.
2. La richiesta, indirizzata al presidente in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune ed è corredata dalla proposta di deliberazione. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, alla convocazione del consiglio provvede, previa diffida, il prefetto.

Art.42

Proposta di deliberazione

1. Ciascun consigliere può presentare al presidente del consiglio, individualmente o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.

2. Il presidente trasmette la proposta all'esame della commissione consiliare competente e la iscrive, nel rispetto dei termini disposti dall'articolo 28, all'ordine del giorno del consiglio.
3. La proposta di deliberazione deve riguardare argomenti di competenza consiliare, essere tecnicamente formulata sotto forma di schema di deliberazione, avere seguito la procedura istruttoria prevista dalla legge.
4. La formulazione della proposta di deliberazione è effettuata dal proponente con il supporto delle risorse attribuite ai gruppi consiliari. Gli uffici competenti sono tenuti a rilasciare i previsti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché, ove necessaria, l'attestazione circa la copertura finanziaria, entro tre giorni dalla presentazione della proposta.

Art. 43

Interrogazioni ed interpellanze

1. Ogni consigliere comunale ha diritto, nel corso della seduta consiliare, di rivolgere interrogazioni e interpellanze orali al presidente, al sindaco e alla giunta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 61.
2. Le interrogazioni e le interpellanze presentate in forma scritta prima della seduta sono assimilate a quelle pronunciate durante il corso dell'adunanza.
3. L'interrogazione è la richiesta per conoscere se un fatto sia vero, se l'amministrazione ne abbia conoscenza, se sia stata presa o si stia per assumere una qualche decisione al riguardo.
4. L'interpellanza è un quesito circa i motivi della condotta della amministrazione nonché circa gli intendimenti della medesima.

Art. 44

Mozione

1. Nel corso della seduta consiliare ogni consigliere ha diritto, individualmente o unitariamente ad altri colleghi, di presentare al presidente mozioni da sottoporre all'esame del consiglio.
2. La mozione consiste nella proposta di una risoluzione con la quale il consiglio afferma il proprio indirizzo, promuove iniziative, sollecita l'attività degli altri organi comunali o ne valuta i risultati.
3. Se pertinente all'argomento in discussione la mozione può essere presentata ed immediatamente sottoposta all'approvazione del consiglio. In caso contrario la mozione è iscritta dal presidente all'ordine del giorno della seduta successiva, purché essa sia stata presentata almeno dieci giorni prima della seduta consiliare. Il dibattito si svolge secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei capigruppo.
4. Al termine del dibattito la mozione è sottoposta all'approvazione del consiglio, sotto forma di risoluzione o ordine del giorno.

Art. 45

Mozione di sfiducia

1. Su richiesta motivata, sottoscritta da almeno dodici consiglieri può essere presentata al consiglio una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta comunale.
2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione. La richiesta è presentata al segretario generale, che ne dispone l'immediata registrazione nel protocollo generale del Comune. Il termine decorre dall'avvenuta registrazione.
3. La seduta consiliare dedicata alla discussione di una mozione di sfiducia si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Art. 46

Riserva di controllo sulle deliberazioni di giunta

1. Su richiesta scritta e motivata di almeno otto consiglieri sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del difensore civico, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale inerenti le seguenti materie:
 - a) Appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) Assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni.
2. L'esecuzione delle richieste di cui al comma precedente è affidata alla segreteria generale.

Art. 47

Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune le informazioni e la documentazione in loro possesso.
2. I consiglieri hanno diritto di consultazione e di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario generale, al direttore

generale, ai dirigenti o funzionari responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende o istituzioni. Il rilascio delle copie degli atti avviene entro tre giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di urgenza; ove l'opera di duplicazione risulti particolarmente complessa, all'atto della richiesta viene precisato il maggior termine occorrente per il rilascio.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I
PRIMO INSEDIAMENTO

Art. 48

Insedimento del consiglio

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
 - c) giuramento del sindaco;
 - d) elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale;
 - e) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;
 - f) nomina della Commissione elettorale comunale;
3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente di cui al comma 2 lettera d).
4. Gli atti deliberati dal consiglio previsti al comma 2 sono immediatamente eseguibili.

CAPO II

CONVOCAZIONE

Art. 49

Periodicità adunanze

1. Il consiglio comunale si riunisce, di norma, per il disbrigo degli affari di sua competenza, il primo giovedì di ogni mese.
2. Il presidente può convocare il consiglio in altra data qualora se ne presenti l'esigenza.
3. La convocazione delle adunanze tiene conto delle esigenze dell'organo e dei suoi componenti, nonché della funzionalità degli uffici cui compete l'istruttoria degli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare.

Art. 50

Competenza

1. La convocazione del consiglio è effettuata dal presidente. Allo stesso competono, sentita la conferenza dei capigruppo, la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, la convocazione del consiglio comunale compete al vice presidente vicario e, in mancanza di questi, all'altro vice presidente.
3. La convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno di argomenti determinati e rientranti nella sfera di competenza del Consiglio Comunale può essere chiesta al presidente, a norma del T.U. e dello statuto:
 - a) dal sindaco;
 - b) con deliberazione della giunta;
 - c) su richiesta di almeno sei consiglieri comunali;
4. Nei casi contemplati dal comma 3, la seduta consiliare deve aver luogo entro venti giorni dalla data di protocollazione della richiesta, che deve essere corredata dallo schema di deliberazione.
5. Nella ipotesi di dimissioni presentate dal Sindaco, il Presidente del Consiglio deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale, in prima e seconda convocazione, entro tre giorni per la presentazione delle dimissioni ai sensi e per gli effetti dell'art.53 -3° comma - del T.U.

Art. 51

Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso contiene, altresì, data, ora e luogo della seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.

2. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio di ogni consigliere – debitamente indicato a ciascuno all'inizio del mandato e obbligatoriamente stabilito nel territorio del Comune - da un messo comunale, che ne ottiene ricevuta, almeno tre giorni liberi prima della adunanza.
3. In caso di urgenza, sempre che questa sia caratterizzata da scadenze normativamente previste, il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
4. In caso di urgenza, sempre che questa sia caratterizzata da scadenze normativamente previste, possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
5. Copia dell'avviso di convocazione è affissa, nei termini stabiliti dai commi precedenti, all'albo pretorio. Essa è inviata ai componenti della giunta, al presidente del collegio dei revisori dei conti, al prefetto, al difensore civico – se nominato -, agli organi di informazione.

Art.52

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del consiglio.
2. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al presidente o a chi lo sostituisce.
3. Possono richiedere al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di mozioni o proposte di deliberazione oltre ai soggetti indicati nel precedente art. 50, anche:
 - a) ciascuna commissione consiliare permanente;
 - b) ciascun consigliere comunale;
 - c) nr.150 presentatori in caso di petizioni, ai sensi dell'art.12 dello statuto;
 - d) nr.250 presentatori in caso di proposte di iniziativa popolare, ai sensi dell'art.13 dello statuto.
4. Nei casi previsti dal comma precedente non ricorre l'obbligo previsto dall'art.50 – 4° comma.

Art. 53

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale contestualmente alla diramazione degli avvisi di convocazione.
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dai pareri prescritti dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di richiedere gli atti d'ufficio, i verbali consiliari, gli atti della giunta richiamati negli schemi di deliberazione.

Art. 54

Adunanze di 1^ convocazione e 2^ convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 16 componenti il consiglio stesso.
2. Il consiglio comunale, in seconda convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 11 componenti il consiglio stesso. E' seduta di seconda convocazione quella che fa seguito a seduta di 1^ convocazione deserta sin dall'inizio per mancanza del numero legale oppure interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo di consiglieri prescritto, limitatamente agli argomenti non trattati nella prima riunione.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, il presidente è tenuto ad inviare l'avviso ai consiglieri che non sono intervenuti nella adunanza di 1^ convocazione o che sono risultati assenti nel momento in cui tale adunanza sia stata dichiarata deserta.
4. Il presidente, qualora l'urgenza caratterizzata da scadenze normativamente previste lo richieda, può aggiungere all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione, argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di 1^ convocazione. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di 2^ convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la 1^ convocazione. L'avviso deve essere, in tali casi, inviato almeno 24 ore prima dell'adunanza. In tali ipotesi il servizio competente è tenuto a giustificare i motivi del ritardo che saranno valutati in sede disciplinare.

CAPO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 55

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte, con diritto di parola, le personalità appositamente invitate come individuati dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
3. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3, si passa a seduta riservata su decisione del presidente o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizione il consiglio comunale dirime la questione a maggioranza senza discussione. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
5. Durante la seduta riservata rimane in aula, oltre ai consiglieri comunali, il segretario generale.

Art. 56

Partecipazione ai lavori degli assessori

1. Gli assessori prendono parte alle riunioni del Consiglio Comunale. Non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione dei quorum necessari per la validità delle sedute e delle deliberazioni. Essi possono presentare proposte della Giunta o relazionare su materie per le quali sono stati delegati e partecipare alla relativa discussione.

Art. 57

Ammissione di consulenti

1. Nel corso della seduta il presidente, anche su preventiva richiesta del relatore o di un consigliere, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) dirigenti e funzionari comunali;
 - b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei quali il Comune è rappresentato;
 - c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.

Art. 58

Ordine dei lavori

1. Il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta.
3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
 - b) comunicazioni urgenti del presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia nel corso della seduta o, al più, dopo il recapito degli avvisi di convocazione.
4. Gli argomenti eventualmente non trattati nel corso di una adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 59

Verifica del numero legale

1. Entro sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.
2. Se i consiglieri presenti non raggiungono il numero legale, decorsa l'ora, l'adunanza è dichiarata deserta e il segretario stende il processo verbale, indicando i nominativi degli intervenuti.
3. Durante la seduta, al termine dell'intervento in corso o prima che inizi l'intervento di un consigliere, ciascun consigliere comunale può chiedere al presidente che sia accertata la sussistenza del numero legale. Ove il medesimo non risulti raggiunto, il presidente sospende la seduta per 5 minuti e richiama i consiglieri in aula. Procedutosi ad ulteriore verifica e sussistendo la mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 60

Comunicazioni

1. In apertura di seduta, concluse le formalità preliminari, il presidente svolge eventuali comunicazioni, mettendo i consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.
2. Sulle comunicazioni può brevemente intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo.

Art. 61

Interrogazioni e interpellanze

1. La presentazione di interrogazioni e interpellanze, nelle forme previste dall'articolo 43, è effettuata di norma nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni.
2. Se l'interrogazione o l'interpellanza è presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.
3. Il presidente, il sindaco o l'assessore competente, se dispongono degli elementi necessari, forniscono all'interrogante o all'interpellante risposta immediata. Alle interrogazioni e alle interpellanze relative a fatti strettamente connessi viene data unica risposta. Se si rendono necessari approfondimenti ed indagini la risposta è fornita nel corso della seduta successiva.
4. Di norma, l'illustrazione dell'interrogazione e dell'interpellanza e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
5. Se l'interrogante o l'interpellante richiede risposta scritta, questa gli viene trasmessa entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Copia della risposta è inserita agli atti del consiglio, in occasione della seduta successiva.
6. L'interrogante e l'interpellante può replicare unicamente per dichiarare se sia stata data, a suo giudizio, adeguata risposta alla domanda.
7. Nello svolgimento dell'interrogazione o dell'interpellanza possono prendere la parola soltanto il consigliere che l'ha presentata ed il presidente, sindaco, o l'assessore al quale è stata diretta, per la risposta.
8. La mancata risposta ad una interrogazione o ad una interpellanza nei termini previsti dai commi 3 e 5 dà facoltà all'interrogante e all'interpellante di esprimere, nel corso della seduta consiliare, una formale deplorazione nei confronti degli inadempienti.
9. Di norma, alla presentazione di interrogazioni e interpellanze ed alle relative risposte è assegnato complessivamente, in ciascuna seduta, il tempo massimo di un'ora.
10. Il servizio di segreteria della presidenza del consiglio provvede all'inoltro delle interrogazioni e interpellanze ai rispettivi destinatari, cura e tiene aggiornato il registro delle interrogazioni e interpellanze presentate e delle relative risposte.
11. La conferenza dei capigruppo può stabilire che la presentazione e illustrazione delle interrogazioni e delle interpellanze e le relative risposte possano aver luogo, oltre che nelle forme ordinarie previste dal Regolamento, in apposite sedute del Consiglio Comunale destinate esclusivamente a tale scopo. La conferenza stabilisce le modalità e termini di tali speciali sedute consiliari che:
 - a) devono avere cadenza prestabilita;
 - b) devono essere dedicate solo allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e non possono avere durata superiore ad ore due;
 - c) devono essere convocate nelle forme prescritte dall'art.51 con la precisazione che l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni liberi prima dell'adunanza;
 - d) si tengono prescindendo dal numero dei consiglieri partecipanti con l'avvertenza che è comunque richiesta la partecipazione dell'interrogante e/o dell'interpellante;
 - e) deve essere assicurata la pubblicità della seduta e la registrazione della stessa;
 - f) spetta ai consiglieri partecipanti il gettone di presenza.

Art. 62

Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:
 - a) dal presidente, se l'argomento è proposto dalla presidenza del consiglio comunale o è presentato sotto forma di proposta di iniziativa popolare;
 - b) dal sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla giunta;
 - c) dal consigliere proponente o dal primo firmatario o loro delegato se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri;
 - d) dal presidente della commissione o suo delegato se l'argomento è proposto da una commissione consiliare permanente;
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
3. **Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci.**
4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il presidente dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.
7. Quando il consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può disporre una adeguata estensione dei termini di tempo individuali previsti dai commi 3 e 6.

Art. 63

Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il presidente, sentito il segretario generale, ad eccezione dei casi in cui la mozione d'ordine riguardi l'interpretazione di norme, nel quale caso dovrà essere chiamato a decidere il Consiglio.

Art.64

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga trattato. La questione pregiudiziale non può essere posta su materie di competenza del consiglio qualora l'argomento sia stato proposto da un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 41.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta; in nessun caso la questione sospensiva può essere adottata su punti proposti da un quinto dei consiglieri, tranne che la richiesta venga accolta all'unanimità.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 65

Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di cinque minuti.
3. Il presidente decide se il fatto sussiste. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 66

Termine dell'adunanza

1. La seduta consiliare è chiusa dal presidente al termine della trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e comunque non oltre le ore 1,00 del giorno successivo a quello di inizio della seduta.
2. E' fatta salva la possibilità per ciascun consigliere di richiedere che la trattazione di singoli punti all'o.d.g., per particolari motivi di urgenza, avvenga anche oltre il termine stabilito dal precedente comma 1. Il Consiglio Comunale decide, senza discussione, a maggioranza.
3. Se la seduta, causa orario, non può essere portata a termine, il presidente avverte i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure che proseguiranno in altra data al momento decisa, sentita la conferenza dei capigruppo, ovvero che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti residui in data da stabilirsi.

CAPO IV

VOTAZIONI

Art. 67

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. E' fatta sempre salva la facoltà di ciascun singolo consigliere di richiedere, per qualunque punto all'ordine del giorno, la votazione in forma segreta. Sulla proposta decide, senza discussione, il Consiglio Comunale.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto svolte in forma palese e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal presidente, assistito dal segretario. Nei casi di votazione in forma segreta il controllo e l'accertamento dei risultati sono effettuati con la collaborazione di tre scrutatori - uno dei quali appartenente alla minoranza consiliare - designati dallo stesso presidente.
4. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione. La votazione si svolge secondo le modalità e nell'ordine seguenti:
 - a) Le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono stati sollevati;
 - b) Le proposte di emendamento sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine: 1) emendamenti soppressivi, 2) emendamenti modificativi, 3) emendamenti aggiuntivi; in presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;
 - c) Il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originale;
 - d) Gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi per articoli, sono sottoposti a unica votazione complessiva e finale salvo che almeno tre consiglieri chiedano la votazione di uno o più distinti articoli e sempre che tale proposta sia approvata a maggioranza dal Consiglio.
5. Ultimate le dichiarazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 68

Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.

3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario generale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 69

Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo statuto o per scelta del presidente.
2. L'appello è effettuato dal segretario generale. I consiglieri rispondono ad alta voce "sì" o "no" o "astenuto" e il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal presidente.

Art. 70

Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata mediante schede. Le modalità di svolgimento della votazione devono garantire a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. Nella votazione a mezzo di schede ciascun consigliere scrive nella scheda, predisposta dalla segreteria, in bianco, di uguale formato, prive di segni di riconoscimento e munite di timbro comunale, i nomi di coloro che intende eleggere. Il numero dei nominativi da votare è indicato nello schema di deliberazione. In ogni caso, i nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando dal primo scritto in eccedenza.
3. Nei casi in cui sia prevista, in enti o organismi esterni, la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare, al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata tra i consiglieri eletti nella lista o liste risultate maggioranza nella consultazione elettorale e tra quelli eletti nella lista o liste risultate minoranza nella consultazione stessa. In ogni caso, qualora durante il mandato elettivo alcuni consiglieri a seguito di dichiarazioni di cui il Consiglio Comunale ha già preso atto, siano passati dalla maggioranza consiliare, come sopra definita, alla minoranza, come sopra definita, e viceversa, votano con lo schieramento politico di cui fanno parte.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare dal verbale.
5. A seguito delle votazioni con schede, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato dagli scrutatori. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono proclamati dal presidente al consiglio.

Art. 71

Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali siano richiesti una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato o meccanismi di voto differenziato per garantire le rappresentanze della maggioranza e minoranza consiliare, ogni deliberazione del consiglio comunale è approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. Per gli atti di nomina, in deroga a quanto indicato e salve diverse disposizioni di legge o statuto, è sufficiente la maggioranza semplice.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; parimenti si escludono dal numero dei votanti le schede bianche e nulle.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti può essere ripetuta nel corso della stessa seduta quando riguarda la nomina di persone.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione non può, nella stessa seduta, essere oggetto di ulteriori decisioni o votazioni.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio comunale ha approvato oppure "il consiglio comunale non ha approvato".
7. Nel verbale viene esattamente indicato il numero e i nomi dei consiglieri che hanno espresso il voto favorevole, quelli contrario e quelli astenuti. Nelle votazioni a schede segrete viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO V
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 72

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare, preferibilmente, con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifichi, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico-amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi.
6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il presidente interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al consigliere una nota di biasimo.
7. All'interno dell'aula consiliare non è ammessa l'introduzione di telefoni cellulari, se non disattivati.

Art. 73

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esibizione di cartelli e striscioni, o di qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio e che possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale e di altre forze dell'ordine. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il presidente - dopo averle diffidate verbalmente - ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 74

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il presidente dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

CAPO VI
DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 75

Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
2. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dall'articolo 53 ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.
3. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della segreteria, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.
4. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
5. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art.76

Pareri e attestazioni

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. e dallo Statuto.
2. Nella parte narrativa dell'atto devono essere riportati gli estremi ed il contenuto dei pareri obbligatori da parte di altri organismi o enti. Se i pareri non sono stati espressi entro i termini normativamente prescritti, il consiglio può prescindere dai medesimi, prendendo atto della mancata pronuncia.

Art. 77

Segretario

1. Il segretario generale, eventualmente coadiuvato dal vice segretario e da altri funzionari, prende parte alle adunanze del consiglio ed esercita le funzioni di segretario del medesimo.
2. Coadiuvato il presidente nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.

3. Su richiesta del presidente o di altri consiglieri fornisce, in relazione alle proprie competenze, assistenza giuridico-amministrativa sugli argomenti in discussione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti. Assiste i dirigenti responsabili nella formulazione dei pareri nei casi di proposte di emendamento.
4. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute, avvalendosi della collaborazione del vice segretario e di altri funzionari incaricati.

Art. 78

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari e astenuti. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione omettendo i particolari riguardanti valutazioni e apprezzamenti sulle persone e i consiglieri che li hanno esposti.
3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta, le loro dichiarazioni sono riportate, sotto dettatura o mediante consegna di nota scritta, integralmente a verbale. E' assicurato, altresì, attraverso appalto a ditte esterne o con gestione in economia, il servizio di registrazione fonica e trascrizione integrale degli interventi. Tale trascrizione, grammaticalmente e sintatticamente corretta nonché depurata da eventuali imperfezioni linguistiche del parlato, deve essere nei contenuti fedele alla registrazione. Le cassette contenenti la registrazione e i resoconti integrali sono conservati a cura del segretario generale e tenuti a disposizione dei consiglieri e costituiscono mero supporto tecnico per la formazione del verbale.
4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale. Viene approvato dal consiglio, di norma, nel corso dell'adunanza successiva. Se i consiglieri propongono rettifiche alla verbalizzazione, l'approvazione, su richiesta del segretario, può essere rinviata ad altra seduta per consentire le opportune rettifiche. In caso contrario le proposte di rettifiche sono accolte se approvate dal consiglio con votazione palese.

Art. 79

Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate e divengono esecutive secondo le modalità e la durata prevista dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO IV

INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO I

MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 80

Funzioni di rappresentanza

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dal Presidente e da un rappresentante di ciascun gruppo. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta.

Art.81

Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo statuto, il consiglio comunale ha competenza diretta ed esclusiva.
2. Organo di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.
3. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 82

Partecipazione alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche dell'amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dal T.U. e dallo Statuto comunale.
2. Entro due mesi dall'insediamento il Consiglio esamina e approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. I tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il consiglio, partecipa, altresì, all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. A tali fini, il Sindaco e la Giunta, in concomitanza con l'esame e l'approvazione del rendiconto, riferiscono al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di realizzazione del programma di governo. Il Consiglio Comunale esamina ed approva a maggioranza dei componenti le relazioni presentate. Il Consiglio può, con la medesima maggioranza, apportare modifiche ed integrazioni alle linee programmatiche.

Art. 83

Rapporti con il collegio dei revisori

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. I componenti del collegio dei revisori partecipano alla seduta del consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai consiglieri. Ogni sei mesi il collegio dei revisori trasmette al consiglio una relazione in merito all'attività consultiva, propositiva e di controllo svolta nel periodo precedente.

Art. 84

Rapporti con il difensore civico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio si avvale della collaborazione del difensore civico, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento.
2. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio in apposita seduta, adeguatamente pubblicizzata.

CAPO II
NOMINE

Art. 85

Nomina di organismi consiliari

1. La nomina di consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di commissioni, consulte ed altri organismi di derivazione consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, statuto o regolamento che ne disciplinano la composizione.
2. Nei casi in cui la nomina avvenga su unanime designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione.

Art. 86

Nomina di rappresentanti

1. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.
2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il consiglio procede alla nomina e alla revoca di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO UNICO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
2. La medesima maggioranza è necessaria per approvare modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberare l'abrogazione totale o parziale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art.88

Entrata in vigore

1. La deliberazione di approvazione del presente regolamento, in uno con il medesimo, è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni e diviene esecutiva al termine della pubblicazione. In pari data è abrogato il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale nr.434 del 25.11.1975 e s.m.i.

INDICE

TITOLO I - CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Consiglio Comunale	pag.	2
Art. 2	Regolamento del consiglio	pag.	2
Art. 3	Composizione ed elezione	pag.	2
Art. 4	Competenze del consiglio	pag.	3
Art. 5	Durata in carica del consiglio	pag.	3
Art. 6	Sede delle adunanze	pag.	3

CAPO II PRESIDENZA

Art. 7	Ufficio di presidenza	pag.	4
Art. 8	Elezione del presidente e dei vice presidenti. Revoca degli stessi	pag.	4
Art. 9	Compiti del Presidente	pag.	4

CAPO III AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FUNZIONALE E FINANZIARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10	Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio	pag.	6
Art. 11	Servizio di supporto al consiglio	pag.	6
Art. 12	Risorse umane	pag.	6
Art. 13	Risorse strumentali	pag.	6
Art. 14	Risorse finanziarie	pag.	7
Art. 15	Gestione delle risorse destinate al consiglio comunale	pag.	7
Art. 16	Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari	pag.	7
Art. 17	Gettone di presenza	pag.	8
Art. 18	Indennità di funzione	pag.	8
Art. 19	Trattamento di missione dei consiglieri	pag.	8

CAPO IV I GRUPPI CONSILIARI

Art. 20	Composizione gruppi consiliari	pag.	10
Art. 21	Capigruppo	pag.	10
Art. 22	Prerogative dei gruppi	pag.	10
Art. 23	Conferenza dei capigruppo	pag.	11

CAPO V LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 24	Le Commissioni permanenti	pag.	12
Art. 25	Composizioni delle commissioni	pag.	12
Art. 26	Presidenza delle commissioni	pag.	12
Art. 27	Funzionamento	pag.	13
Art. 28	Funzioni	pag.	13
Art. 29	Segreteria	pag.	14
Art. 30	Commissioni speciali	pag.	14
Art. 31	Commissioni d'inchiesta	pag.	14

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I AMPIEZZA DEL MANDATO

Art. 32	Posizione giuridica	pag. 16
Art. 33	Libertà di mandato	pag. 16
Art. 34	Entrata in carica	pag. 16
Art. 35	Dimissioni	pag. 17
Art. 36	Decadenza, rimozione	pag. 17
Art. 37	Sospensione dalle funzioni	pag. 17
Art. 38	Incompatibilità con la carica di consigliere	pag. 18
Art. 39	Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati	pag. 18

CAPO II PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 40	Diritto d'iniziativa	pag. 19
Art. 41	Richiesta di convocazione	pag. 19
Art. 42	Proposta di deliberazione	pag. 19
Art. 43	Interrogazioni ed interpellanze	pag. 20
Art. 44	Mozione	pag. 20
Art. 45	Mozione di sfiducia	pag. 21
Art. 46	Riserva di controllo sulle deliberazioni di giunta	pag. 21
Art. 47	Informazione ed accesso	pag. 21

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I PRIMO INSEDIAMENTO

Art. 48	Insedimento del consiglio	pag. 23
---------	---------------------------	---------

CAPO II CONVOCAZIONE

Art. 49	Periodicità adunanze	pag. 24
Art. 50	Competenza	pag. 24
Art. 51	Avviso di convocazione	pag. 24
Art. 52	Ordine del giorno	pag. 25
Art. 53	Deposito degli atti	pag. 25
Art. 54	Adunanze di 1 ^a convocazione e 2 ^a convocazione	pag. 26

CAPO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 55	Pubblicità delle sedute	pag. 27
Art. 56	Partecipazione ai lavori degli assessori	pag. 27
Art. 57	Ammissione di consulenti	pag. 27
Art. 58	Ordine dei lavori	pag. 28
Art. 59	Verifica del numero legale	pag. 28
Art. 60	Comunicazioni	pag. 28
Art. 61	Interrogazioni ed interpellanze	pag. 29
Art. 62	Discussione	pag. 30
Art. 63	Mozione d'ordine	pag. 30

Art. 64	Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 31
Art. 65	Fatto personale	pag. 31
Art. 66	Termine dell'adunanza	pag. 31

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 67	Modalità generali	pag. 32
Art. 68	Votazione palese	pag. 32
Art. 69	Appello nominale	pag. 33
Art. 70	Votazione segreta	pag. 33
Art. 71	Esito della votazione	pag. 34

CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 72	Comportamento dei consiglieri	pag. 35
Art. 73	Comportamento del pubblico	pag. 35
Art. 74	Scioglimento dell'adunanza	pag. 36

CAPO VI DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 75	Deliberazioni	pag. 37
Art. 76	Pareri e attestazioni	pag. 37
Art. 77	Segretario	pag. 37
Art. 78	Verbale dell'adunanza	pag. 38
Art. 79	Pubblicità delle deliberazioni	pag. 38

TITOLO IV - INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO I MODALITA' DI ESERCIZIO

Art. 80	Funzioni di rappresentanza	pag. 39
Art. 81	Funzioni di indirizzo	pag. 39
Art. 82	Partecipazione alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche	pag. 39
Art. 83	Rapporti con il collegio dei revisori	pag. 40
Art. 84	Rapporti con il difensore civico	pag. 40

CAPO II NOMINE

Art. 85	Nomina di organismi consiliari	pag. 41
Art. 86	Nomina di rappresentanti	pag. 41

TITOLO V - NORME FINALI

CAPO UNICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87	Approvazione del regolamento	pag. 42
Art. 88	Entrata in vigore	pag. 42

